

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler Stefan Sandrini
Stefan Engele
Martina Malfertheiner Oskar Malfertheiner
Stefano Seppi Massimo Moser
Andrea Tinti Michael Schieder
Stephanie Vigl Roberto Cainelli

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte Iwan Gasser
Thomas Sandrini

Circolare

numero:	100i
del:	2020-09-14
autore:	Andrea Tinti

A tutti i clienti

Verificare la posta elettronica certificata (PEC): termine 1° ottobre 2020

1 Introduzione

Abbiamo già informato più volte¹ che tutte le imprese² iscritte al registro delle imprese devono disporre di un indirizzo di **posta elettronica certificata**³ (PEC) che deve essere **comunicata** obbligatoriamente già al momento della richiesta di iscrizione dell'impresa **al registro delle imprese** presso la Camera di Commercio. Anche i liberi professionisti iscritti negli ordini professionali devono attivare una casella di posta elettronica certificata. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato sono tenuti a comunicare ai rispettivi **Ordini o Collegi** il proprio indirizzo di posta elettronica certificata⁴.

Consigliamo alle tutte le imprese ed i liberi professionisti di verificare:

- che l'indirizzo di posta elettronica certificata PEC sia stato comunicato;
- che la casella di posta elettronica della PEC sia attiva e funzionante;

e nell'eventualità di provvedervi entro il 1° ottobre 2020.

Dal 1° ottobre 2020 in caso di omessa comunicazione dell'indirizzo PEC, ovvero di casella PEC non attiva o non funzionante, potranno essere applicate sanzioni amministrative, fino ad Euro 2.064.

Al fine di consentirci di poter effettuare gli opportuni controlli in merito, Vi chiediamo di compilare e restituirci il questionario allegato alla presente circolare entro il 15 settembre 2020.

2 Novità

Le novità in materia di PEC sono le seguenti⁵:

- la locuzione "indirizzo di posta elettronica certificata"⁶ è stata sostituita dal "**domicilio**

1 Vedasi ns. circolari n. 75/2015, 16/2013, nr. 26/2012, nr. 56/2011

2 le imprese costituite in forma societaria (sia quelle già registrate, che quelle di nuova costituzione ex art. 16 commi 6 e 6-bis del DL 185/2008) e quelle individuali (art. 5 commi 1 e 2 del DL 179/2012).

3 Posta elettronica certificata, più brevemente PEC

4 art. 16 comma 7 del DL 185/2008,

5 In particolare l'art. 37 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 c.d.c.d. "Decreto Semplificazioni", contenente "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", pubblicato sul S.O. n. 24/L alla G.U. 16.7.2020, n. 178

6 PEC: posta elettronica certificata

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: info@winkler-sandrini.it, zertifizierte E-Mail PEC: winkler-sandrini@legalmail.it

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano - IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

- **digitale**⁷. Ciò al fine di coordinare la terminologia a quella della normativa europea⁸;
- **entro il 1° ottobre 2020** tutte le imprese, che non vi abbiano già provveduto, dovranno comunicare al registro delle imprese il proprio domicilio digitale (indirizzo PEC); in caso di mancata ottemperanza, sarà applicata una **sanzione amministrativa**⁹ con un minimo di 206 Euro e un massimo pari a **2.064 Euro** e **sarà assegnato d'ufficio un nuovo domicilio digitale**¹⁰;
- per le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale la sanzione amministrativa è di un minimo di 30 Euro e un massimo pari a 1.548 Euro¹¹, oltre all'assegnazione d'ufficio di un nuovo domicilio digitale¹²;
- il **professionista** che non abbia comunicato il proprio domicilio digitale all'Ordine o Collegio di appartenenza, sarà dallo stesso diffidato ad adempiervi entro 30 giorni. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, l'Ordine o il Collegio commina la sanzione della sospensione dall'Albo o elenco fino a quando non sarà comunicato il domicilio digitale¹³.

3 Domicili digitali (PEC) inattivi

In caso di domicilio digitale inattivo, il Conservatore dell'Ufficio del Registro delle imprese chiede all'impresa di indicare un nuovo domicilio digitale entro 30 giorni e, decorso tale termine senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede alla cancellazione dell'indirizzo dal Registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura sanzionatoria, con assegnazione d'ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale.

Il domicilio assegnato d'ufficio sarà reso disponibile dal gestore del sistema informativo delle Camere di Commercio.

4 Assegnazione d'ufficio del domicilio fiscale

L'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale serve ad evitare che ci siano imprese non dotate del domicilio digitale regolarmente pubblicato nel registro delle imprese¹⁴.

Il domicilio digitale sarà reso disponibile all'indirizzo impresa.italia.it e funzionerà solamente per ricezione dei documenti. Per poter accedere alla casella serve:

- lo Spid (gratuito), ovvero
- Cns/Token Wireless
- in futuro la carta d'identità elettronica Cie 3.0.

Il domicilio digitale comunicato o attribuito **ha valenza legale** (vale per la notifica, ad ogni effetto di legge, di atti e documenti provenienti da pubbliche amministrazioni e da privati).

5 Comunicazione del domicilio digitale

Il sistema camerale ha sostanzialmente azzerato la burocrazia connessa alla trasmissione del proprio indirizzo di Pec tramite il nuovo servizio semplificato. È ora possibile comunicare il proprio indirizzo di Pec al registro delle imprese senza pagare oneri, bolli e diritti. Il servizio è accessibile, via web, con l'utilizzo della firma digitale del legale rappresentante dell'impresa all'indirizzo ipecc-registroimprese.infocamere.it.

6 Informazioni di carattere generale sul domicilio digitale

Il domicilio digitale è il nuovo termine del precedente "indirizzo e-mail certificato" (PEC).

7 DLgs. 82/2005

8 Come definito dall'art. 1 comma 1 lett. n-ter) del DLgs. 82/2005;

9 Ovvero pari al doppio di quella prevista dall'art. 2603 c.c. (da 103 euro a 1.032 euro)

10 Nuovo comma 6-bis dell'art. 16 del DL 185/2008

11 Ovvero il triplo della sanzione di cui all'art. 2194 c.c. (da 10 a 516 euro)

12 Nuovo comma 2 dell'art. 5 del DL 179/2012

13 Nuovo comma 7-bis del DL 185/2008

14 accessibile da qualunque terzo e senza oneri anche tramite il servizio Ini-Pec www.inipecc.gov.it/.

Per l'utilizzatore si tratta sostanzialmente di un tradizionale indirizzo di posta elettronica, che però dispone di specifiche caratteristiche.

Tra le altre cose, viene data al mittente **la certezza giuridica** che la propria comunicazione è stata inviata e recapitata al destinatario. Infatti, una e-mail inviata dal titolare di una casella di posta elettronica certificata con avviso di ricevimento ad un altro soggetto titolare di PEC vale giuridicamente come una raccomandata con ricevuta di ritorno: il mittente riceve a tal fine una comunicazione che attesta che la comunicazione (crittografata) è stata inviata e che il destinatario l'ha ricevuta.

Con l'apertura dell'indirizzo di posta elettronica certificata l'imprenditore / professionista dichiara che tutte le comunicazioni ufficiali (ad es. dall'Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio, Equitalia, ecc.) possono essergli inviate al suo indirizzo di posta elettronica certificata. La comunicazione inviata da un indirizzo di posta elettronica certificata ad un altro indirizzo di posta elettronica certificata **si considera recapitata nel momento in cui è entrata nella casella di posta elettronica certificata del destinatario, e da questo momento iniziano a decorrere eventuali termini**, desumibili dal contenuto della comunicazione certificata. Il titolare di una casella di posta elettronica certificata non può rifiutare la ricezione di messaggi inviati con posta elettronica certificata, ed il fatto che il messaggio certificato non venga aperto o venga aperto in ritardo, non ha alcuna valenza giuridica in fase difensiva.

Per questo motivo ha **un'importanza fondamentale che l'imprenditore / professionista controlli regolarmente se nella propria casella di posta elettronica certificata sono arrivate nuove comunicazioni.**

La casella di posta elettronica certificata viene attivata dal fornitore per un periodo di tempo limitato, definito contrattualmente, che, ad intervalli regolari, **deve essere rinnovato.**

7 Questionario da ritornare al nostro studio


Chiediamo gentilmente ai nostri Clienti di compilare il modulo allegato e di rispedircelo. Senza queste informazioni non siamo in grado di verificare il Vs. domicilio digitale.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



Allegato: Questionario sul domicilio digitale (posta elettronica certificata - PEC)

A

Winkler & Sandrini
Via Cavour 23/c
39100 Bolzano (BZ)
E-Mail: info@winkler-sandrini.it
Fax 0471/062829

Oggetto: Questionario sul domicilio digitale (posta elettronica certificata - PEC)

Con la presente intendiamo comunicare al Vostro Studio quanto segue:

- il nostro indirizzo di posta elettronica certificata **PEC** attualmente valido è il seguente:

- la PEC citata viene **monitorata** (lettura delle e-mail in entrata) da:

- da noi stessi in autonomia
 dallo studio W&S
 altri

- la PEC citata viene **amministrata** (rinnovo, modifica password)

- da noi stessi in autonomia
 dallo studio W&S
 altri

Persona di riferimento per chiarimenti:

Nome: _____ Cognome: _____

E-mail: _____

Tel. N. _____

Ragione sociale : _____

Data

Firma